

REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA E COLLABORAZIONE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione dell’art. 3, comma 56, della Legge 244, del 24 dicembre 2007 – come da ultimo modificato dal D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 - fissa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione.

2. Le presenti disposizioni sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento del numero e del costo complessivo degli stessi, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane impiegate.

3. Le presenti disposizioni, pertanto, si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, a fronte di prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificata esercitabili in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile, in particolare:

- a) con soggetti esercenti attività professionali, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita I.V.A.;
- b) con soggetti esercenti attività autonoma o parasubordinata, nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) con soggetti esercenti attività autonoma, nell'ambito di rapporti di collaborazione occasionale.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata o altrimenti identificata al fine di sottrarla ai limiti di spesa e di procedure previsti nel presente regolamento, ovvero per ricondurla a una disciplina diversa da quella a cui deve soggiacere.

Art. 2 - Prestazioni escluse

1. Le presenti disposizioni regolamentari, quindi, non si applicano:

- a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, e per il rogito notarile degli atti in cui il Comune è parte;
- b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica, compresi gli incarichi specialistici ad essi collegati, in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
- c) agli incarichi di cui all’art. 90 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i quali si procederà con criterio fiduciario;
- d) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- e) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
- f) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- g) agli incarichi consistenti in prestazioni altamente qualificate di natura autonoma, prescritte dalla legge, non fungibili, contingenti e non facoltative ovvero caratterizzate dalla necessità di continuità (come Medico del Lavoro incaricato ai sensi del D.Lgs. 626/94) e in ogni caso a tutti gli incarichi per i quali esiste una specifica disciplina ad hoc.

Art. 3 - Condizioni per il conferimento dell’incarico esterno

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente;
- b) gli incarichi devono essere riferiti ad obiettivi e progetti specifici e determinati, coerentemente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione dell'ente;
- c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- f) i compensi devono essere strettamente correlati alla professionalità richiesta;

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti

che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 4 - Programmazione

1. Si stabilisce che tutti gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono essere conferiti – indipendentemente dall'oggetto della prestazione – solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come previsto dall'art. 3, comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificata dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5 - Competenza per l'affidamento degli incarichi

1. I Responsabili dei Settori comunali, nell'ambito dell'attività contrattuale dell'Ente, compiono gli atti gestionali ed esecutivi anche a rilevanza esterna, secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore e dai regolamenti.

2. Nella determinazione di affidamento il Responsabile attesta per iscritto l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio a tempo indeterminato o determinato per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, ovvero con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati tenuto conto anche di obiettive carenze nell'organico. In ogni caso, gli incarichi di collaborazione autonoma non possono essere conferiti per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

3. Il medesimo Responsabile provvede, altresì, ad approvare l'impegnativa professionale e/o la relativa convenzione, nonché ad impegnare la spesa necessaria.

Art. 6 - Elementi minimi dell'incarico

1. Lo schema di impegnativa o la convenzione devono contenere i seguenti elementi minimi:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto della prestazione professionale richiesta;
- b) se trattasi di incarico conferito a libero professionista, od incarico di natura occasionale, o di collaborazione coordinata o continuativa;
- c) gli elaborati ed ogni altro documento necessario per l'assolvimento dell'incarico;
- d) l'importo complessivo della prestazione e le modalità di pagamento;
- e) i termini per lo svolgimento della prestazione e le eventuali penalità conseguenti all'inosservanza degli stessi;
- f) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- g) il divieto all'incaricato di intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato;
- h) la proprietà e l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati consegnati nonché di eventuali programmi applicativi (software) sviluppati su incarico del Comune;
- i) l'acquisizione, ove possibile, della copia sorgente e della documentazione tecnica relativa agli elaborati nel caso di programmi e procedure software;
- j) le cause di risoluzione per inadempimento e l'eventuale ricorso al Foro di Verona per la soluzione delle controversie.

Art. 7 - Procedure di affidamento degli incarichi

1. L'affidamento di ciascun incarico dovrà essere preceduto da apposito avviso emanato dal competente Responsabile, in attuazione dello specifico programma di cui al precedente art. 4, così come attuato dal P.E.G., da pubblicare all'albo comunale e sul sito internet del Comune, di norma per un periodo non inferiore a 15 giorni, salvo che per particolari e motivate ragioni di urgenza detto termine non venga ridotto a 5 giorni.

2. L'avviso deve indicare l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, la durata del contratto, i requisiti culturali e professionali richiesti, oltre al termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune la propria candidatura, corredata da *curriculum vitae*.

3. L'avviso potrà altresì prevedere l'ammontare del compenso previsto, e prevedere che i candidati – o una selezione di candidati – sostengano un colloquio od una specifica prova attitudinale.

4. Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione da parte del Responsabile del Settore competente.

5. L'incarico viene poi conferito con apposito provvedimento del Responsabile competente, che contenga gli elementi di cui al precedente art. 6, assegnando al soggetto individuato un termine per sottoscrivere l'apposito contratto/convenzione.

6. Qualora a seguito dell'avviso non pervenga al Comune alcuna candidatura oppure quelle pervenute siano giudicate non idonee, l'incarico potrà essere assegnato ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, primo comma, individuato e contattato direttamente.

7. In alternativa alla procedura di affidamento di cui ai commi precedenti, il Responsabile del servizio interessato può conferire, in via diretta e fiduciarmente, qualora ricorrano, una o più, delle seguenti condizioni:

- a) in casi di particolare urgenza, non attribuibile alla responsabilità dell'Ente, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e/o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

8. Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente l'incarico di collaborazione può essere conferito, anche, previa indagine di mercato, espletata estendendo specifico invito, contenente tutti gli elementi previsti per l'avviso, ad un congruo numero di soggetti.

9. Gli atti relativi agli incarichi di cui al comma 8 dovranno essere puntualmente motivati.

Art. 8 - Efficacia dei contratti di consulenza

I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Responsabile di Settore del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune.

Art. 9 - Modalità di svolgimento

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, all'affidatario individuato potrà essere consentita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti dell'ente, nonché l'uso di archivi, strumenti informatici, procedure, mezzi ed apparecchiature del Comune, in quanto necessari. Tale facoltà dovrà essere esplicitata nell'atto di conferimento, in caso contrario vale il principio dell'esclusione.

2. Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia rimanendo, in ogni caso, unico responsabile dell'incarico conferitogli.

3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione del servizio affidatogli nel termine a lui assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione o contratto, è in facoltà del Comune revocare l'incarico con adeguato preavviso che comunque non potrà essere inferiore a 10 giorni, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

4. Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione di prorogare i termini precedentemente assegnati per l'espletamento dell'incarico, ferme restando tutte le altre condizioni contenute nell'incarico.

Art. 10 - Corrispettivi per gli incarichi

1. Il corrispettivo dovrà essere fissato in modo da garantire la proporzionalità dello stesso al vantaggio conseguito dall'Amministrazione comunale.

2. La corresponsione dei corrispettivi viene effettuata di norma al termine dell'incarico.

3. In ogni caso il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla verifica, da parte del Responsabile, del corretto e puntuale adempimento dell'incarico da parte dell'affidatario ed all'attestazione della sua regolare esecuzione, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 11 - Limite di spesa

1. Per gli incarichi di cui al presente regolamento, il limite della spesa annua è fissato nel bilancio di previsione e, comunque, non potrà essere complessivamente superiore al 1% dell'ammontare della spesa del titolo 1°, risultante dal rendiconto del penultimo esercizio precedente all'anno di riferimento.

Art. 12 – Pubblicità degli incarichi

1. Sul sito web dell'Ente devono essere pubblicati, obbligatoriamente, tutti i provvedimenti di conferimento e liquidazione degli incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione completi delle seguenti indicazioni:

- a) soggetto/i percettore/i;
- b) ragione dell'incarico;
- c) ammontare impegnato/liquidato.

2. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale a carico del Responsabile del Settore preposto.

3. Il Settore Finanziario del Comune, prima di emettere il mandato di pagamento verificherà anche l'avvenuta pubblicazione del provvedimento di liquidazione sul sito web del Comune.

4. Resta fermo l'obbligo di inviare semestralmente copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'anagrafe delle Prestazioni istituita dall'art. 24 della L. 30.12.1991, n. 412 a cura di ciascun Responsabile per il tramite del Settore Amministrativo.

Art. 13 – Trasmissione atti di conferimento di incarichi alla Corte dei Conti

1. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti – Sezione regionale competente – per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

2. Si intende tale limite quale compenso lordo dell'incaricato senza quindi conteggiare nel limite dei 5.000,00 euro l'eventuale importo per cassa previdenziale e per l'I.V.A.

Art. 14 – Rinvio a leggi di settore e norme finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi si rinvia alla relativa normativa.